



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | FENIZIA | BRUNO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MUZZA | GINO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MAGRINO | GERARDINO ROCCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 3649/08 depositato il 09/06/2008
- avverso la sentenza n° 55/10/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VARESE proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO GALLARATE

controparte:

difeso da:
DOTT. NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST. DEL 22/05/2003 IRAP 1998
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST. DEL 22/05/2003 IRAP 1999
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST. DEL 22/05/2003 IRAP 2000
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST. DEL 22/05/2003 IRAP 2001

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 3649/08

UDIENZA DEL

29/01/2009

ore 15:00

SENTENZA

N°

15/07/09

PRONUNCIATA IL:

29/01/09

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 FEB. 2009

Il Segretario

Collaboratore Tributario
D.ssa *Gianna* **Gianna**



- Svolgimento del processo e motivi della decisione -

Con atto ritualmente proposto in data 18.5.2005 la contribuente ricorreva contro il provvedimento implicito di silenzio-rifiuto della Agenzia delle Entrate ufficio di Gallarate, con il quale era stata respinta l'istanza di rimborso dell'imposta IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001.

Eccepiva la ricorrente che la sua attività libero professionale di odontoiatra veniva svolta in via diretta ed esclusiva, in mancanza di elementi di organizzazione, senza l'ausilio di dipendenti o di collaboratori e senza l'apporto di capitale altrui, requisiti richiesti, secondo la nota sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale, per il presupposto dell'imposta IRAP.

La Commissione Tributaria Provinciale di Varese con la sentenza del 22/11/2006 ha accolto il ricorso.

Ha proposto appello l'ufficio eccependo in primo luogo l'inammissibilità dell'istanza di rimborso in relazione ai versamenti effettuati in data 11.6.1998 ed in data 30.11.1998, poiché rispetto ad essi l'istanza in data 22.5.2003 risulta tardiva, essendo stata proposta oltre il termine previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Nel merito l'appellante ha censurato la sentenza dei primi giudici, poiché ha deliberato l'accoglimento del ricorso sulla base delle sole dichiarazioni della ricorrente, in mancanza di qualsiasi allegazione documentale a sostegno delle caratteristiche dell'attività svolta. Ha affermato l'appellante che dalle dichiarazioni della ricorrente rese con modello Unico per i periodi d'imposta 1998 e 1999, quadri SC, si evidenzia la presenza di un dipendente, circostanza che fa ricadere l'attività svolta di odontoiatra nell'ambito di operatività dell'IRAP. Ha rilevato, inoltre, che per l'anno 2001 la ricorrente ha compensato un credito derivante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente: ciò ad avviso dell'appellante preclude il diritto al rimborso dell'importo di € 566,55 compensato, perché altrimenti ella si troverebbe a beneficiarne due volte. Ha riportato infine giurisprudenza di varie Commissioni Tributarie affermative della assoggettabilità dei professionisti alla IRAP.

Resiste la contribuente con atto di costituzione in giudizio del 28.7.2008, affermando, sulla eccezione di inammissibilità delle istanze per tardività, che nel caso concreto l'istanza proposta in data 22.5.2003 è da ritenersi tempestiva, poiché il termine per la presentazione di essa decorre non dal pagamento degli acconti, ma dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi che rende esigibile l'imposta, concretandosi solo in tale momento l'an e il quantum dell'imposta dovuta. Sulle allegazioni documentali rileva la contribuente che nel quadro SC del modello Unico non vanno indicate le ritenute da lavoro dipendente (che vanno iscritte nel quadro SA), ma quelle da lavoro autonomo ed infatti l'indicazione rilevata dall'appellante si riferiva non ai costi per un fantomatico dipendente, bensì alle ritenute d'acconto operate sulle fatture emesse dal commercialista incaricato di tenere la contabilità della contribuente. Sulla eccezione relativa alla compensazione del credito IRAP fa rilevare la ricorrente che l'importo richiesto in restituzione è stato calcolato al netto, previa decurtazione della somma portata in compensazione. Sulla mancanza di concreta organizzazione autonoma fa infine rilevare che dai quadri RE delle dichiarazioni dei redditi non risultano canoni di affitto o spese relative ad immobili ma solo le quote di ammortamento della propria autovettura.

L'appello merita parziale accoglimento in relazione agli importi versati nell'anno 1998. Rispetto ad essi è fondata, infatti, l'eccezione di inammissibilità dell'istanza di rimborso sollevata dall'ufficio appellante, poiché tale istanza risulta proposta oltre il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, termine decorrente dal versamento indebito. Sul punto non è fondata l'osservazione svolta dalla resistente.



poiché nel caso di specie veniva contestata *in toto* la debenza del tributo non essendo asseverabile ad IRAP l'attività svolta, cosicché sin dal momento del versamento sia in acconto che in saldo dell'imposta risultava possibile la contestazione di esso e la richiesta di rimborso. L'argomentazione svolta dalla resistente trova ragione solo nel caso che solo al versamento del saldo ovvero al momento della dichiarazione dei redditi si evidenzia l'esistenza di un versamento superiore al dovuto e si realizza concretamente la possibilità di chiederne il rimborso¹.

Per il resto la sentenza di primo grado va confermata, avendo trovato pieno riscontro negli atti le eccezioni mosse dalla ricorrente in ordine alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta.

La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La commissione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'istanza di rimborso proposta dalla contribuente per i versamenti effettuati in data 11.6.1998 e in data 30.11.1998. Conferma nel resto. Spese compensate.

Milano, 29 gennaio 2009

Il presidente est.

La presente copia, costituita
da n. 12 mezzi fogli, è
conforme all'originale.
Milano, 30/03/09
Il Segretario di Sezione



¹ Cfr. Cass. Sez. 5^a, sent. n. 13478 del 26.5.2008, rv. 603682: "Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'importo del "quantum" dell'obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento".

